

N. 1456

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MARCHETTI, RUSSO SPENA e
SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge, già presentato nella IX legislatura (atto Senato n. 861), nella X legislatura (atto Senato n. 662) e nella XI legislatura (atto Senato n. 215) a firma di numerosi colleghi di diversi gruppi parlamentari, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1992, poi ancora l'11 agosto 1992, e trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati ma non discusso per fine legislatura, viene ripresentato nel testo approvato dal Senato, avendo ben presente che i provvedimenti di legge a favore di alcune categorie di ex combattenti hanno teso a far compiere un nuovo passo all'impegno del Paese nei confronti di coloro che hanno sacrificato anni interi della loro gioventù nella seconda guerra mondiale. Tuttavia, è stata ripetutamente ignorata la benemerita categoria dei «patrioti», già altre volte dimenticata in sede di applicazione pratica di leggi, come è accaduto recentemente nella interpretazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Forse è necessario chiarire chi erano in effetti i «patrioti». Con questo termine furono definiti durante la guerra di liberazione tutti coloro che avevano preso le armi contro l'invasore e questa fu la denominazione ufficiale di tutti i resistenti, tanto che diverse formazioni la mantennero. Finita la guerra, quando si volle dare una figura giuridica al combattente della libertà e si emanò il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che doveva regolamentarne il riconoscimento ufficiale, si volle creare una differenza tra colui che aveva fatto di più e colui che aveva fatto un po' meno, prevedendo la doppia qualifica di «partigiano combattente», che abbraccia la maggioranza dei combattenti della libertà, e di «patriota», che comprende una minoranza. Si tratta, in genere, di coloro che, con opera silenziosa e insostituibile, avevano

permesso l'esistenza stessa delle formazioni partigiane: organizzatori, staffette, membri di organizzazioni di città e paesi, contadini che, superando infiniti rischi, avevano aperto le loro case alle formazioni, informatori, vettovagliatori. Questi cittadini, se catturati, venivano immediatamente passati per le armi o deportati in Germania, meritando così, in base alla stessa legge, la qualifica di «partigiano combattente», anche se l'attività era stata di un solo giorno e con qualunque missione.

La doppia qualifica, mai adottata precedentemente dallo Stato nei confronti di chi aveva svolto un'attività militare (e militare è stata anche l'attività dei combattenti della libertà), costituì una vera discriminazione tra uomini che avevano affrontato la stessa battaglia. Mai in passato si erano divisi in due diverse categorie i soldati combattenti della prima linea e quelli della retrovia. Quanti hanno esperienza di guerra sanno che ogni combattente di prima linea ha dietro di sé altri che dividono con lui uguale sorte e uguale impegno; e tale rapporto era molto più stretto tra «partigiani combattenti» e «patrioti» poichè nella guerriglia non vi erano precise linee del fronte di combattimento.

Gli estensori della circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, che elenca i reparti militari che l'8 settembre 1943 furono da considerare impegnati, e quindi combattenti, sanno bene che tale definizione si riferisce alla globalità del reparto e non alla posizione dei singoli, globalità alla cui base furono l'iniziativa e il sacrificio di pochi, sufficienti tuttavia a caratterizzare l'intero reparto.

Questa divisione, che anche moralmente era da evitare, appare più sconcertante se riferita ai benefici che lo Stato ha voluto riconoscere in ogni epoca ai suoi combattenti. I «patrioti» sono stati esclusi da ogni be-

neficio combattentistico e il solo riconoscimento che il Governo ha creduto di accogliere è stato un premio, estremamente modesto, di lire 1.000 all'atto della smobilitazione. Che la doppia definizione avesse qualcosa di anacronistico, è dimostrato anche dal fatto che si è riconosciuto ai «patrioti» il diritto di ottenere a giudizio della commissione di secondo grado per le qualifiche partigiane e a domanda, il riconoscimento delle campagne di guerra.

Si deve ammettere che ai cittadini, ai quali spetta il diritto al riconoscimento della campagna di guerra, devono essere attribuiti i benefici combattentistici previsti dall'attuale legislazione, ad esclusione dei

premi di solidarietà stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, e di ogni altra indennità di carattere militare.

Si tratta quindi di un atto di giustizia da non rinviare e che rappresenta la parziale cancellazione di una evidente stortura giuridica. D'altra parte, coloro che si avvantaggerebbero di questo atto riparatore sono ormai in età pensionabile e sarebbe sicuramente per essi ragione di amarezza constatare che, anche al limite dell'attività lavorativa, il loro buon diritto non viene riconosciuto e che continuano a permanere nei loro confronti, da parte dello Stato, gravi ed incomprensibili discriminazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nei limiti di 10 miliardi annui a partire dal 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 8017 del Ministero del tesoro, «somme da erogare per la ricapitalizzazione degli istituti di diritto pubblico».